Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221.

Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.

Art. 2.

In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.

Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, vengono in ogni caso aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in considerazione della indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

In nessun caso la pensione può superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione.

Art. 4.

Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.

Art. 5.

L'assegno suppletivo, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed è dovuto — a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 — ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità.

Art. 6.

Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente art. 3.

Per i sergenti maggiori dell'Esercito e per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, nonchè per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dei Corpi armati che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica sulle paghe limitatamente alle misure considerate come aumenti ai sensi del precedente art. 3.

Alle nuove e maggiori ritenute derivanti dall'applicazione dei due precedenti commi sarà data attuazione a cominciare dalla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Le competenze accessorie, di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per Fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.

Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente art. 3.

La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dal 1° novembre 1948 in poi.

CAPO II

Perequazione delle pensioni.

Art. 8.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

Art. 9.

La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:

1° prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1° novembre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente art. 3;

2° applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;

3° attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente art. 5. Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 10.

Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimilazione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data del 1° novembre 1948.

Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.

La progressione degli stipendi, paghe o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità effettiva di grado, semprechè non sia più favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data del 1° novembre 1948.

Per le pensioni dei salariati, già iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella I, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data del 1° novembre 1948, corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.

Art. 11.

Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole.

La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anzichè quella spettante alla data di effettiva cessazione.

Art. 12.

Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'art. 1 e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle Amministrazioni suddette. La nuova liquidazione si effettua per l'intera durata del servizio in base alle norme dello Stato o delle Amministrazioni stesse, mantenendo, per la determinazione della nuova quota, la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

Nei casi contemplati dall'art. 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato, restando a carico dei Comuni soltanto la quota parte originariamente stabilita.

Salvo il disposto del successivo art. 14, non sono soggette a nuova liquidazione, con le norme del presente Capo, le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva dal servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 13.

Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante alla data del 1° novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947, la proporzione stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Art. 14.

Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.

La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base all'anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità.

Per gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo.

Art. 15.

Per le pensioni eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato, dirette e di riversibilità, la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione della nuova pensione deve essere calcolata con le norme di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373.

Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di riversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, la rendita riversibile, di cui al primo comma dell'art. 9 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sulla età dell'agente alla data di esonero.

Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio, le rendite da dedursi per il secondo comma dell'art. 9 del citato regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione, o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente.

Art. 16.

Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, con-

tinuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora esonerato per inabilità fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo è concessa come aumento sulla pensione attuale.

Art. 17.

Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un « Comitato per la perequazione delle pensioni », in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

Il Comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al 5°, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti, del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con le stesse forme sono altresì nominati sei membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi.

Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.

Art. 18.

Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1° novembre 1948, quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paghe o retribuzioni in vigore anteriormente al 1° giugno 1947.

Art. 19.

La nuova liquidazione prevista dal presente Capo si effettua anche per le pensioni di diritto del personale della cessata Amministrazione della real casa passate a debito dello Stato.

Art. 20.

Sono aumentati in ragione del 60 per cento:

1° le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731;

2° le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

3° le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento;

4° le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;

5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;

6° le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;

7° le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1 che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.

Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e dell'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani.

CAPO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 21.

Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Art. 22.

Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.

Art. 23.

Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza è corrisposto al pensionato, senza interruzione di continuità, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio.

Art. 24.

In ottemperanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 25.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria di alcuni Comuni della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria mineraria dei comuni di Abbateggio, Castiglione a Casauria, Caramanico, Alanno, Scafa, San Valentino, Manoppello, Roccamorice, Lettomanoppello, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Serramonacesca (Pescara), sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria dei comuni di Abbateggio, Castiglione a Casauria, Caramanico, Alanno, Scafa, San Valentino, Manoppello, Roccamorice, Lettomanoppello, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Serramonacesca (Pescara), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 5 ottobre 1947, 20 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 74. — LAMICELA

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1949.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica, estrattiva, del legno e dell'alimentazione di alcuni Comuni della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Ardenno, Talamone, Dazio, Civo, Val Masino, Morbegno, Cosio; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria estrattiva dei comuni di Novate Mezzola, Verceia, Dubino, Lanzada, Chiesa Valmalenco, Caspoggio; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria del legno dei comuni di Sondalo, Grosio, Grosotto, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria dell'alimentazione del comune di Morbegno (Sondrio), sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Ardenno, Talamone, Dazio, Civo, Val Masino, Morbegno, Cosio; ai lavoratori dipendenti dalla industria estrattiva dei comuni di Novate Mezzola, Verceia, Dubino, Lanzada, Chiesa Valmalenco, Caspoggio; ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno dei comuni di Sondalo, Grosio, Grosotto, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano; ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'alimentazione del comune di Morbegno (Sondrio), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale:

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 2 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 79. — LAMICELA

(1821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Brescia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 25 febbraio 1949, n. 6506: importo: L. 8.488.000.

(1876)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale 10 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14, foglio n. 203, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari, di un mutuo di L. 107.935.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1862)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 102, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Latina, di un mutuo di L. 30.235.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1863)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il [illegible] maggio 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 328, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Schio (Vicenza) di un mutuo di L. 1.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1864)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Teramo

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, dell'estensione di ettari 800, compresa nel comune di Teramo, delimitata dai seguenti confini

strada provinciale per Teramo, dal paese San Vittorino fino ad incontrare la strada statale n. 81; tale strada statale per Teramo fino alla strada per Milano; tale strada fino alla carrareccia per Colle San Pietro, Sardinara; tale carrareccia fino a Sardinara; sentiero fino ad incrociare la strada statale Teramo-Penna Sant'Andrea al km. 6; da tale punto carrareccia per masseria De Dominicis, Poggio Cono fino ad incrociare la strada provinciale Canzane-Teramo; tale strada fino a San Vittorino.

(1841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 112

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 19 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,95
Id. 3,50 % 1902	72,30
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,775
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,075
Id. 5 % 1936	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 19 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

188° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1949, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Crestani Ennio, domiciliato a Vicenza, alla concessione della torbiera denominata « Priarde », sita in comune di Arcugnano, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1949, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 379, con il quale è accettata la rinuncia dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) con sede in Roma, alla concessione di coltivare i giacimenti di antimonio siti nella località denominata « Podere Cetine », nel comune di Chiusdino, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1949, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale alla S. A. a. r. De Rosa, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di ligniti siti in località denominata « Fosso Sabbione » nei comuni di Atri e Pineto, provincia di Teramo.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1949, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale al comune di Nepi, è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale denominate « Antiche Terme dei Gracchi », site in località « Gracciolo », nei comuni di Nepi e Castel Sant'Elia, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1949, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 188, con il quale alla Società in accomandita Fornaci F.lli Rizzi, Donelli, Breviglieri & C. R.D.B. con sede in Piacenza, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare l'argilla esistente nel fondo di proprietà delle signore Rocca Concetta, Maria, Angela fu Angelo, sito nel comune di Pontenure, provincia di Piacenza. L'area della concessione è denominata « Fornace di Pontenure ».

(1829)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Borse di studio annuali a favore di alunni di scuole e di istituti governativi d'istruzione media tecnica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 690 del 29 maggio 1947, col quale sono state istituite borse di studio annuali a favore di alunni di istituti e scuole governative d'istruzione media tecnica;

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1947;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A partire dall'anno scolastico 1948-49 il numero delle borse di studio annuali di cui al decreto legislativo n. 690 del 20 maggio 1947, viene stabilito in 250, una metà delle quali per l'ammontare di L. 6000 ciascuna e l'altra metà, per l'ammontare di L. 10.000 ciascuna.

Nella annessa tabella è indicata la ripartizione di tali borse fra i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 2.

Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio a ciascun Consorzio attribuite, i commissari dei Consorzi stessi, sentito il Comitato consultivo, bandiranno, entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico, a favore delle scuole medie governative d'istruzione tecnica del ramo o dei rami ai quali riterranno di dover dare maggiore impulso, un concorso fra gli alunni iscritti, rispettivamente, alla prima classe, dei corsi e delle scuole secondarie di avviamento professionale, e alla prima classe delle altre scuole d'istruzione tecnica, del ramo o dei rami prescelti destinando ai primi le borse per l'importo di L. 6000, e ai secondi quelle per l'importo di L. 10.000.

Per l'anno scolastico 1948-49 il concorso di cui al precedente comma sarà bandito entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i giovani di cittadinanza italiana che abbiano conseguito nella prima sessione di esami, dell'anno scolastico immediatamente precedente a quello cui si riferisce il concorso, il titolo richiesto per l'iscrizione alla prima classe dei tipi di scuole medie governative d'istruzione tecnica del ramo o dei rami indicati nel bando, con una media non inferiore a sette decimi in profitto e ad otto decimi in condotta.

Possono altresì partecipare al concorso anche i giovani di cittadinanza italiana che, per essere forniti di licenza tecnica, abbiano superato l'esame di idoneità alla terza classe di istituto tecnico a condizione che sia nell'esame di licenza tecnica sia nell'esame di idoneità abbiano conseguita una votazione non inferiore a sette decimi in profitto e a otto decimi in condotta avvertendo che le relative domande potranno essere prese in considerazione solo nell'ipotesi che manchino aspiranti iscritti alla prima classe di istituto tecnico del ramo corrispondente.

Coloro che desiderino partecipare al concorso debbono presentare domanda in carta semplice, entro il termine indicato nel bando, al Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiedono.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana ovvero dichiarazione della scuola nella quale si attesti che negli atti della scuola stessa è conservato il certificato di cittadinanza dell'aspirante alla borsa;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune nel quale la famiglia dell'aspirante alla borsa è domiciliata, da cui risultino la composizione della famiglia e l'occupazione di ciascuno dei suoi componenti con l'indicazione dei proventi che ne traggono;

c) certificato rilasciato dal procuratore delle imposte dello stesso Comune, dal quale risultino i redditi dell'aspirante e dei genitori;

d) certificato dei voti riportati nell'esame per il conseguimento dei titoli di cui al primo e secondo comma del presente articolo;

e) certificato di iscrizione alla prima classe, dei corsi o della scuola secondaria d'avviamento, ovvero alla prima classe, delle altre scuole d'istruzione tecnica o alla terza classe d'istituto tecnico, del ramo o dei rami indicati nel bando, rilasciato dal preside o direttore della scuola che l'aspirante frequenta.

In luogo dei certificati originali di cui alle lettere *b*) e *c*) può prodursi una copia conforme rilasciata dalla scuola che l'aspirante frequenta quando tali certificati siano stati, all'inizio dell'anno scolastico al quale si riferisce il concorso, presentati alla scuola stessa ai fini dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 4.

Le borse di studio sono conferite agli alunni di disagiate condizioni economiche che abbiano le migliori votazioni e che non siano già beneficiari di analoghe provvidenze.

A parità di votazioni viene preferito l'alunno più bisognoso.

Le borse non aggiudicate per mancanza di aspiranti meritevoli, vengono accantonate per il concorso dell'anno successivo.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una Commissione nominata dal commissario del Consorzio e costituita dal direttore del Consorzio e da altri tre componenti. Essa compila la graduatoria degli idonei aspiranti e dichiara i vincitori delle borse di studio.

Contro le decisioni della Commissione giudicatrice è ammesso ricorso al Ministero entro trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco dei vincitori all'albo della sede del Consorzio.

Art. 6.

Il godimento della borsa viene revocato:

a) quando l'alunno incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regolamento 14 maggio 1925, n. 653, e cioè superiore alla sospensione dalle lezioni sino a cinque giorni;

b) quando l'alunno abbandoni la scuola.

Art. 7.

Il godimento della borsa è limitato al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni dell'anno scolastico per cui la borsa stessa è stata concessa.

Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate, in base alla esibizione del certificato di frequenza della scuola e di assenza delle cause ostative di cui all'art. 6.

Le prime rate, eventualmente già maturate, sono corrisposte con unico pagamento.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero, parte 1ª.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Registro Pubblica istruzione n. 11, foglio n. 337. — MAGNASCO

Ripartizione delle borse di studio fra i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica

Sedi	Borse di studio di: L. 6000	L. 10.000
Agrigento	1	1
Alessandria	2	1
Ancona	2	1
Aosta	1	1
Aquila	1	1
Arezzo	1	1
Ascoli Piceno	2	1
Asti	1	1
Avellino	1	1
Bari	3	2
Belluno	1	2
Benevento	1	1
Bergamo	2	2
Bologna	3	2
Bolzano	1	1
Brescia	2	1
Brindisi	1	1
Cagliari	1	1
Caltanissetta	1	1
Campobasso	1	1
Caserta	2	2
Catania	2	2
Catanzaro	1	1
Chieti	2	2
Como	1	1
Cosenza	1	1
Cremona	1	1
Cuneo	1	1
Enna	1	1
Ferrara	1	1
Firenze	3	3
Foggia	1	1
Forlì	1	1
Frosinone	1	1
Genova	3	3
Gorizia	2	1
Grosseto	1	1
Imperia	1	1
La Spezia	1	2
Lecce	1	2
Latina	1	1
Livorno	1	2
Lucca	1	1
Macerata	1	1
Mantova	1	1
Matera	1	1
Massa Carrara	1	1
Messina	1	2
Milano	4	5
Modena	1	2
Napoli	5	—
Novara	1	1
Nuoro	1	1
Padova	1	1
Palermo	4	-
Parma	1	2
Pavia	1	1
Perugia	2	2
Pesaro	1	1
Pescara	1	1
Piacenza	1	2
Pisa	1	1
Pistoia	1	1
Potenza	1	1
Ragusa	1	1
Ravenna	1	1
Reggio Calabria	1	1
Reggio Emilia	1	2
Rieti	1	1
Roma	4	5
Rovigo	1	2
Salerno	1	1
Sassari	1	1
Savona	1	1
Siena	1	1
Siracusa	1	1
Sondrio	1	1
Taranto	1	1
Teramo	1	1
Terni	2	2
Torino	3	4
Trapani	1	1
Trento	1	2
Treviso	1	1
Udine	1	1
Varese	1	1
Venezia	1	1
Vercelli	1	1
Verona	1	2
Vicenza	1	2
Viterbo	1	1
TOTALE	n. 125	n. 125

(1834)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.